

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1997, n. 29 – Art. 24, commi 6 e 6bis

**CRITERI E MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO UTILIZZATI DA STUDENTI VALDOSTANI PER
RAGGIUNGERE LE SEDI DI STUDIO UNIVERSITARIE E DI TIPO UNIVERSITARIO
UBICATE FUORI DALLA VALLE D'AOSTA**

1. Benefici

Sono concessi rimborsi degli importi relativi alle corse semplici per viaggi effettuati con i mezzi pubblici al fine del raggiungimento delle sedi di studio ubicate fuori dalla Valle d'Aosta, in Italia o all'estero, e per il ritorno.

2. Soggetti beneficiari

Beneficiano delle agevolazioni e dei rimborsi di cui al punto 1 i soggetti residenti in Valle d'Aosta, in possesso del diploma di scuola media superiore, dei requisiti economici di cui al punto 3 eventualmente modificati in base ai requisiti di merito di cui al punto 4, per i soli corsi di cui ai punti A.) e C.), e regolarmente iscritti a:

A. Corsi di tipo universitario

A.1 Corsi di laurea (triennali)

A.2 Corsi di laurea magistrale (biennali)

A.3 Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (quinquennali o esennali)

A.4 Corsi di alta formazione artistica e musicale di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508

A.5 Scuole superiori per mediatori linguistici

Sono esclusi i corsi erogati da Università telematiche.

B. Corsi post-universitari istituiti da università o istituti di istruzione di grado post-universitario riconosciuti dal ministero competente

B.1 Corsi di perfezionamento

B.2 Corsi di specializzazione

B.3 Dottorati di ricerca

B.4 Master di 1° e di 2° livello

Corsi equivalenti a quelli evidenziati ai precedenti punti 2.A e 2.B svolti presso università o istituti di istruzione di grado universitario e post-universitario esteri.

La competente struttura in materia di trasporti, in caso di frequenza di corsi con caratteristiche particolari e differenti da quelle relative ai corsi svolti in Italia, potrà richiedere allo studente la presentazione di una dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare italiana indicante

l'ordine, il grado e la durata del corso di studi seguito dall'interessato, secondo l'ordinamento scolastico vigente nel Paese estero.

C. Corsi post-diploma presso Istituti appartenenti al sistema di Istruzione Tecnica Superiore o di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore previsti dalla normativa statale vigente:

- C.1** Corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (due semestri) per il conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore, ai sensi del D.P.C.M. 25/01/2008.
- C.2** Corsi di istruzione tecnica superiore (da quattro a sei semestri) per il conseguimento di un diploma di tecnico superiore, ai sensi del D.P.C.M. 25/01/2008.

3. Requisiti economici

Possono beneficiare delle agevolazioni tariffarie gli studenti di cui al punto 2 eventualmente in possesso dell'attestazione Isee Universitario in corso di validità alla data di inizio dell'anno accademico/formativo in corso, rilasciata ai sensi della normativa vigente, **entro i valori di seguito descritti:**

ISEE-Universitario fino a 11.000,00 euro ⇒ **rimborso 90%**

(ulteriore rimborso del **10%** in caso di conseguimento del valore dei crediti formativi previsti per ciascun anno di corso frequentato, come descritto al successivo punto 4)

ISEE-Universitario da 11.000,01 euro a 22.000,00 euro ⇒ **rimborso 80%**

(ulteriore rimborso del **10%** in caso di conseguimento del valore dei crediti formativi previsti per ciascun anno di corso frequentato, come descritto al successivo punto 4)

ISEE-Universitario da 22.000,01 euro a 33.000,00 ⇒ **rimborso 60%**

(ulteriore rimborso del **10%** in caso di conseguimento del valore dei crediti formativi previsti per ciascun anno di corso frequentato, come descritto al successivo punto 4)

ISEE-Universitario da 33.000,01 euro a 44.000,00 ⇒ **rimborso 40%**

(ulteriore rimborso del **10%** in caso di conseguimento del valore dei crediti formativi previsti per ciascun anno di corso frequentato, come descritto al successivo punto 4)

Senza presentazione di Isee ⇒ **rimborso 25%**

(ulteriore rimborso del **10%** in caso di conseguimento del valore dei crediti formativi previsti per ciascun anno di corso frequentato, come descritto al successivo punto 4)

In alternativa all'attestazione ISEE convenzionale, è parimenti accettata l'attestazione ISEE Corrente, per il periodo di validità indicato, al fine dell'erogazione dei benefici di cui al presente regolamento, solo se è comprensiva dell'indicatore ISEE-Universitario, vale a dire se al suo interno è presente la tabella intitolata "Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario".

In caso di frequenza di dottorato di ricerca, l'I.S.E.E. di riferimento è quello ordinario, secondo la normativa vigente.

L'attestazione I.S.E.E. dovrà pervenire alla competente struttura in materia di trasporti secondo le modalità stabilite al punto 7.1 e al punto 7.2.

4. Requisiti di merito per l'ottenimento di un ulteriore rimborso del 10% in aggiunta a quanto previsto al precedente punto 3.

Al fine dell'ottenimento di un ulteriore rimborso del 10%, in base a quanto previsto al precedente punto 3. (Requisiti economici), occorre aver conseguito e registrato, entro il 10 ottobre dell'anno accademico precedente, i seguenti valori di credito formativo (CFU/CFA):

A) STUDENTI ISCRITTI A CORSI UNIVERSITARI IN ITALIA

Corsi di LAUREA

- n. 0 crediti per il primo anno;**
- n. 35 crediti per il secondo anno;**
- n. 85 crediti per il terzo anno;**
- n. 130 crediti per il l'ulteriore anno supplementare.**

Corsi di LAUREA MAGISTRALE

- n. 0 crediti per il primo anno;**
- n. 35 crediti per il secondo anno;**
- n. 85 per l'ulteriore anno supplementare.**

Corsi di LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

- n. 0 crediti per il primo anno;**
- n. 35 crediti per il secondo anno;**
- n. 85 crediti per il terzo anno;**
- n. 130 crediti per il quarto anno;**
- n. 170 crediti per il quinto anno;**
- n. 215 crediti per il sesto anno, ove previsto;**
- n. 215 oppure 260 per l'ulteriore anno supplementare.**

B) STUDENTI ISCRITTI PRESSO ISTITUTI TECNICI SUPERIORI appartenenti al sistema di Istruzione Tecnica Superiore o di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

per il **primo anno** nessun requisito

per gli **anni successivi** attestare la presenza al precedente anno di corso in misura pari ad almeno l'80% delle ore di formazione previste

C) STUDENTI ISCRITTI A CORSI UNIVERSITARI ALL'ESTERO

a) Primo anno di corso e Anni successivi al primo

b) Si applicano le disposizioni di cui alla lettera A) del presente articolo e, qualora il piano di studi del percorso estero preveda un numero di crediti annui diverso da 60, i valori di credito formativo sono riproporzionati di conseguenza e arrotondati per difetto.

c) Esempio riferito ad un primo anno di corso di laurea triennale:

d) Crediti previsti dal piano di studi 60 - Crediti richiesti alla lettera A) 35;

e) Crediti previsti dal piano di studi estero 50 - Crediti effettivamente richiesti 30.

In caso di piano di studi che non preveda il conseguimento di crediti formativi:

per il **primo anno** nessun requisito

per gli **anni successivi** conseguire la promozione per l'anno accademico precedente.

➤ NOTE

I crediti formativi si intendono "registrati" nella data riportata sul libretto dello studente o in carriera. Ai fini del raggiungimento del merito valgono tutti i crediti registrati entro i termini previsti (esami, attività, tirocini, laboratori, mobilità internazionale, ecc...), inclusi i crediti riconosciuti da percorsi accademici e non accademici, purché siano parte integrante del piano di studi.

La registrazione di crediti in data successiva al 10 ottobre di ogni anno è ammessa esclusivamente per le prove sostenute all'estero nell'ambito di programmi di mobilità internazionale. In tal caso lo studente dovrà autocertificare i crediti da mobilità internazionale che dovranno essere registrati entro 3 mesi dal termine del periodo di mobilità.

5. *Corse agevolate*

I soggetti beneficiari di cui al punto 2 hanno diritto alle agevolazioni tariffarie di cui al punto 1, nei limiti di seguito riportati, per un importo massimo ammissibile ad agevolazione per singolo viaggio pari a € 100,00, intendendo come viaggio la corsa semplice:

A. Sedi di frequenza per studio poste in Italia che non distino più di 500 Km da Aosta.: **80** viaggi per anno accademico utilizzando treno o autobus;

B. Sedi di frequenza per studio poste in Italia con distanza da Aosta di più di 500 Km o poste in altri paesi europei: 24 viaggi per anno accademico utilizzando treno, autobus, nave o aereo;

In caso di modifica della sede di frequenza in corso d'anno (anche temporanea), lo studente dovrà inoltrare on-line, tramite la sezione dedicata del sito internet regionale, almeno 7 giorni **prima dell'inizio del periodo di frequenza presso altra sede**, una comunicazione come

indicato al successivo punto 7.3 al fine di poter continuare ad usufruire delle agevolazioni previste anche per la nuova sede di frequenza.

Sono rimborsabili i viaggi effettuati a decorrere da una data antecedente fino a 7 giorni prima della data di inizio del soggiorno e entro i 7 giorni successivi alla data di fine soggiorno (le suddette date devono corrispondere alla documentazione allegata alla comunicazione on-line di cambio sede di frequenza).

6. Modalità di erogazione

6.1 Per le varie tipologie dei corsi di studio, si prevede l'erogazione delle agevolazioni tariffarie secondo le seguenti modalità:

A. Corsi di tipo universitario

Si prevede l'aggiunta di un anno supplementare di agevolazione alla durata legale del corso di studi, con un quantitativo annuale di viaggi agevolati dimezzati rispetto ai quantitativi di cui al punto 5.

A.1 Corsi di laurea (triennali): 3 anni +1 anno supplementare

A.2 Corsi di laurea magistrale (biennali): 2 anni +1 anno supplementare

A.3 Corsi di laurea magistrale a ciclo unico: 5/6 anni +1 anno supplementare

A.4 Corsi di alta formazione artistica e musicale di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508: anni da 2 a 5 +1 anno supplementare

A.5 Scuole superiori per Interpreti e Traduttori: anni da 2 a 5 +1 anno supplementare

Le quantificazioni temporali sopra richiamate sono da intendersi, a decorrere dall'anno di corso effettivamente frequentato, quale limite massimo di agevolazione usufruibile per la durata legale di ogni corso di studio, ottenibile annualmente mediante presentazione di regolare dichiarazione di cui al successivo punto 7, anche nel caso in cui tali dichiarazioni non vengano presentate con continuità, cioè siano prodotte anche in anni non consecutivi.

B. Corsi di tipo post-universitario:

Si prevede la concessione delle agevolazioni per la sola durata legale del corso degli studi.

C. Corsi post-diploma svolti presso Istituti appartenenti al sistema di Istruzione Tecnica Superiore o di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore previsti dalla normativa statale vigente.:

Si prevede la concessione delle agevolazioni per la sola durata legale del corso di formazione.

7. Modalità di presentazione delle istanze

7.1 Richiesta di primo accesso ai benefici di legge

Per accedere ai benefici di cui al punto 1, i soggetti di cui al punto 2 devono inoltrare on-line, con l'utilizzo di credenziali digitali, tramite la sezione dedicata del sito internet regionale, entro il 31 dicembre dell'anno corrente, una richiesta di primo accesso ai benefici di legge.

Nel corso della procedura on-line sarà possibile verificare la presenza di un'eventuale attestazione di ISEE-Universitario in corso di validità che sarà ritenuto valido fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo, al fine della determinazione della misura di agevolazione di cui al punto 3;

In caso di inoltro della richiesta di primo accesso in data successiva al 31 dicembre, non saranno rimborsate le spese di viaggio sostenute dal 1° settembre al 31 dicembre dell'anno solare precedente, bensì le sole spese di viaggio sostenute a decorrere dal mese di inoltro della richiesta di primo accesso.

Eventuali maggiori agevolazioni di cui al punto 3 decorreranno dalla data di presentazione dell'ISEE-Universitario.

7.2 Richieste periodiche di rinnovo delle agevolazioni per gli anni successivi

Dal 10 ottobre ed entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di inoltro della richiesta di primo accesso, per rinnovare le agevolazioni di cui al presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio di ogni nuovo anno solare, gli studenti di cui al punto 2. devono inoltrare on-line, con l'utilizzo di credenziali digitali, tramite la sezione dedicata del sito internet regionale, una specifica richiesta, con eventuale verifica della presenza di un'attestazione di ISEE-Universitario in corso di validità

In caso di inoltro della richiesta di rinnovo delle agevolazioni in data successiva al 31 dicembre, non saranno rimborsate le spese di viaggio sostenute dal 1° gennaio dell'anno solare successivo fino alla data di inoltro della medesima richiesta.

Eventuali maggiori agevolazioni di cui al punto 3. decorreranno dalla data di presentazione dell'ISEE-Universitario.

7.3 Comunicazione di modifica temporanea della sede di frequenza

In caso di modifica temporanea della sede di frequenza in ambito europeo, occorre inoltrare on-line, con l'utilizzo di credenziali digitali tramite la sezione dedicata del sito internet regionale, almeno 7 giorni **prima dell'inizio del periodo di frequenza presso altra sede**, una specifica comunicazione indicante la durata del trasferimento e allegando apposita documentazione dell'Università attestante la partecipazione a periodi di studio o stage, anche all'estero, promossi dalle università stesse, dall'Unione Europea o da altri organismi internazionali, con precisa indicazione del periodo di soggiorno per studio.

Successivamente alla presentazione della comunicazione, la competente struttura in materia di trasporti si riserva, in ogni caso, la facoltà di subordinare la concessione dei benefici alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'appartenenza alle categorie di cui al punto 2.

Nel caso di presentazione di tale comunicazione in data successiva all'inizio del soggiorno presso altra sede, saranno oggetto di rimborso i soli titoli di viaggio la cui data è uguale o successiva alla data di inoltro della comunicazione stessa.

In caso di proroga del periodo di soggiorno presso altra sede, è necessario inoltrare, preventivamente, un'altra comunicazione di modifica temporanea della sede di frequenza.

8. Richieste di rimborso

E' possibile ottenere il rimborso, **secondo le misure stabilite al punto 3.**, mediante inoltro on-line con l'utilizzo di credenziali digitali tramite la sezione dedicata del sito internet regionale, di apposite richieste relativamente a qualsiasi titolo di viaggio acquistato sui mezzi pubblici, anche su percorsi esteri e utilizzato sulla direttrice che porta alla sede di frequenza e al ritorno verso la sede di residenza, allegando i titoli di viaggio in formato digitale.

Ogni richiesta di rimborso può essere inoltrata una sola volta al mese relativamente a viaggi effettuati entro e non oltre la fine di ogni mese precedente, con possibilità di cumulare più titoli di viaggio, purché relativi agli ultimi 12 mesi.

In caso di acquisto on-line dei titoli di viaggio sul sito di Trenitalia, mediante l'utilizzo di specifiche credenziali fornite dal sistema informatico regionale di gestione delle agevolazioni, gli studenti potranno visualizzare i titoli di viaggio acquistati e chiederne direttamente il rimborso, senza allegare alcun titolo di viaggio.

Più titoli di viaggio con stessa data di utilizzo o indicanti due giorni consecutivi relativi al percorso di andata o di ritorno, andranno a determinare un unico viaggio; quelli indicanti date non consecutive andranno a determinare viaggi distinti.

- Per i viaggi aerei in Italia il luogo di partenza dovrà corrispondere ad una località che non disti più di 250 km da Aosta, mentre la destinazione dovrà corrispondere ad un aeroporto che non disti più di 250 km dalla sede di frequenza e viceversa.
- Per i viaggi aerei all'estero il luogo di partenza dovrà corrispondere ad una località che non disti più di 500 km da Aosta (anche non in Italia), mentre la destinazione dovrà corrispondere allo stato estero in cui si trova la sede di frequenza e viceversa.

Saranno considerati rimborsabili anche gli eventuali titoli di viaggio utilizzati per gli spostamenti tra la sede di residenza e l'aeroporto di partenza nonché tra l'aeroporto di destinazione e la sede di frequenza e viceversa.

Saranno rimborsati esclusivamente i titoli di viaggio che soddisfano i requisiti di cui al presente documento.

10. Modalità di accredito dei rimborsi

La competente struttura in materia di trasporti provvederà, periodicamente, all'accredito dell'agevolazione **secondo le misure stabilite al punto 3**, direttamente sul conto corrente indicato dall'utente.

In caso di variazione delle coordinate bancarie (Iban e/o intestatario conto), lo studente deve segnalare tempestivamente i nuovi dati alla competente struttura in materia di trasporti al fine di evitare che i bonifici dei rimborsi non vadano a buon fine.

Al momento dell'inoltro delle successive richieste di rimborso lo studente dovrà aggiornare i propri dati personali nella sezione dedicata del sito internet regionale.